



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*

**DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO - PADOVA**

Via Jappelli, 12 – 35121 Padova Tel. 049/8769111 - Fax 049/8756018

**INGRESSO IN ITALIA DI CITTADINO EXTRACOMUNITARIO PER LAVORO**

Rilascio di autorizzazione al lavoro da parte della Direzione Provinciale del Lavoro di Padova

**COLF**

Se un datore di lavoro (FAMIGLIA), residente nella Provincia di Padova, intende assumere un lavoratore extracomunitario non residente e non **presente in Italia** (condizione fondamentale) deve presentare a questa Direzione Provinciale del Lavoro domanda per ottenere l'autorizzazione al lavoro usando i moduli forniti da questo Ufficio. Devono essere compilati in **TUTTE LE LORO PARTI**:

1. **la domanda**
2. **il contratto di lavoro**

Alla domanda devono essere allegati:

- n. 2 marche da bollo (una per la domanda, una per la risposta);
- fotocopia di un documento del lavoratore, per l'esattezza dei dati anagrafici;
- stato di famiglia o autocertificazione sostitutiva;
- dichiarazione dei redditi dei componenti il nucleo familiare o autocertificazione sostitutiva. Per assumere un lavoratore domestico, è infatti previsto che il nucleo familiare del datore di lavoro abbia un reddito imponibile IRPEF di almeno a € 48470,07 – per l'assunzione a tempo pieno, e di almeno € 42272,58 – per l'assunzione a tempo parziale – (circolare del Ministero del Lavoro n. 55 del 28/7/2000).  
ciò al fine di poter valutare se il futuro datore di lavoro sia in grado di coprire i costi salariali e contributivi previsti per la nuova assunzione. Se il datore di lavoro non possiede un reddito sufficiente, una terza persona (parente di primo grado o tutore) può fungere da garante. Il garante deve allegare alla domanda una dichiarazione di garanzia in carta semplice e la dichiarazione dei redditi ( o autocertificazione sostitutiva);
- **garanzia dell'alloggio (DA FORNIRE ANCHE SE CONVIVENTE):**
  - a) autocertificazione di disponibilità di alloggio;
  - b) titolo del possesso - è possibile produrre autocertificazione sostitutiva;
  - c) attestazione comunale di idoneità dell'alloggio o certificato di idoneità igienico sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio;
  - d) autocertificazione relativa al numero di persone che abitano nell'alloggio.

Il contratto di lavoro deve essere firmato da entrambe le parti.

A tale scopo, il datore di lavoro provvede a trasmettere il contratto di lavoro al lavoratore all'estero affinché sia sottoscritto dallo stesso; ricevuto il contratto, il datore di lavoro potrà firmarlo in presenza dell'incaricato della Direzione Provinciale del Lavoro (nel caso in cui la firma sia stata apposta preventivamente, dovrà essere allegata alla documentazione prodotta fotocopia di un documento di riconoscimento **VALIDO** del datore di lavoro).

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione al lavoro, il datore di lavoro deve inviare al lavoratore all'estero la copia del contratto, unitamente alla copia della autorizzazione medesima, in modo da consentire al lavoratore l'ulteriore sottoscrizione del contratto in presenza di un funzionario dell'Ambasciata o del Consolato d'Italia nel paese d'origine o di legale residenza del cittadino extracomunitario, dopo il rilascio dell'autorizzazione e del relativo visto provvisorio apposto dalla Questura.

Si consiglia di trattenere copia della documentazione, in quanto richiesta anche dalla Questura per il rilascio del nulla-osta provvisorio.